

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE

approvato con deliberazione di C.C. n. 21 in data 09.05.2006, in vigore dal 15 maggio 2006, data di pubblicazione

TITOLO I

Istituzione e Sedi

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il Consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto comunale, con l'istituzione dei Consigli di frazione riafferma il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità.
2. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione degli organi delle frazioni, il loro funzionamento e le rispettive competenze.

Art. 2 – Organi della frazione

1. Sono organi della frazione:
 - Il Consiglio;
 - Il Presidente.
2. Sono istituiti i seguenti Consigli di frazione, rappresentativi della popolazione residente nelle zone del territorio comunale a fianco di ciascuno indicate:
 - Consiglio di frazione di Bolano Capoluogo – frazione di Bolano Capoluogo;
 - Consiglio di frazione di Ceparana - frazione di Ceparana.
 - Consiglio di frazione di Montebello - frazione di Montebello (località di Montebello di Fondo, Montebello di Mezzo e Montebello di Cima).
 - Consiglio di frazione di Canevella (località comprese fra V. Puccini -Venanzola e Venaro)

Art. 3 - Sede del Consiglio di frazione

1. I Consigli di frazione hanno sede in locali individuati dai Consigli stessi, con l'eventuale supporto dell'Amministrazione comunale.
2. Le sedi, oltre alle riunioni del Consiglio di frazione, potranno essere utilizzate per la convocazione di pubbliche assemblee della cittadinanza della frazione.
3. Nell'eventualità in cui le assemblee di frazione non possano svolgersi presso le sedi dei rispettivi Consigli e non vi fossero locali dell'Amministrazione comunale a tal fine disponibili, l'Amministrazione stessa provvederà a reperire locali di idonea capienza.

TITOLO II

Composizione, nomina e funzionamento

Art. 4 – Composizione del Consiglio di frazione

1. I Consiglieri di frazione sono previsti nel numero massimo di 60; ciascun Consiglio di frazione ha un minimo di 8 e un massimo di 15 consiglieri.
2. I Consiglieri sono eletti in ciascuna frazione, in pubblica assemblea, fra i cittadini ivi residenti o che ivi svolgano la propria attività e di età non inferiore a sedici anni.

Art. 5 - Requisiti dei componenti del Consiglio di frazione

1. Non possono, in ogni caso, essere nominati Consiglieri di frazione:
 - coloro che versino in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, ai sensi del capo II del Titolo III del D.lgs. 267/2000.
 - i Deputati e i Senatori;
 - i Consiglieri regionali e provinciali;
 - i Consiglieri e gli Assessori comunali di Bolano.

Art. 6 – Procedura per la nomina del Consiglio di frazione

1. Il Sindaco, con manifesti da affiggere per 20 giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul territorio comunale, informerà i cittadini sul luogo, data, ora e modalità di elezione.
2. L'assemblea, prima dell'inizio dei lavori, nominerà un presidente e un segretario verbalizzante; né il presidente né il segretario possono candidarsi a consigliere di frazione.
3. Preliminarmente verrà stesa e votata, a maggioranza assoluta dei presenti, la lista dei candidati, avendo cura di assicurare una equilibrata distribuzione di rappresentanza sul territorio della frazione e adeguata rappresentatività di genere.
4. Se il numero di candidati risulterà superiore a 15, dovrà procedersi a votazioni separate e risulteranno eletti coloro che avranno conseguito più voti.
5. Le elezioni dovranno svolgersi in unica giornata.

Art. 7 - Durata in carica del Consiglio di frazione e di quartiere

1. I componenti dei Consigli di frazione sono nominati entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale.
2. I Consigli di frazione rimangono in carica per tutto il mandato amministrativo e comunque fino alla nomina dei nuovi Consigli di frazione.
3. I Consigli di frazione, nella prima seduta, nominano, al proprio interno, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, un Presidente e un Vicepresidente.
4. In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per assenza ingiustificata a n° 5 sedute consecutive, di uno o più Consiglieri, il Presidente, preso atto delle dimissioni o dell'avvenuta decadenza, procede alla surrogazione con nuovi Consiglieri, seguendo la graduatoria dei non eletti oppure, nel caso il numero dei candidati fosse uguale al numero degli eletti, procedendo a nuova elezione.
5. I Consiglieri di frazione, Presidente e Vicepresidente inclusi, non hanno diritto alla percezione di alcun compenso o indennità né rimborso per lo svolgimento del loro mandato.

Art. 8 - Funzionamento dei Consigli di frazione

1. Le sedute sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni dalla data prevista. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno previsto. La convocazione della prima seduta dei Consigli è disposta dal Sindaco.
2. Per la validità delle sedute è prevista la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio di frazione vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti, ossia con un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti (se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta sarà costituita dal quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti), ad eccezione di quelle relative alla nomina e revoca del Presidente e del Vice Presidente, che richiedono la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
4. Le sedute del Consiglio di frazione devono essere verbalizzate a cura del segretario che, insieme al Presidente, ne firma il verbale.

Art. 9- Il Presidente del Consiglio di frazione

1. I Consigli di frazione nel corso della prima seduta eleggono, al proprio interno il Presidente, con la presenza di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati.
2. Il Presidente cessa dalla carica nei casi di morte, dimissione, revoca espressa dalla maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e di decadenza per sopravvenuta incompatibilità. Il Consiglio di frazione provvede entro 30 giorni alla elezione del nuovo Presidente, nelle more le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 10- Compiti del Presidente del Consiglio di frazione

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di frazione. Rappresenta il Consiglio di Frazione e riferisce al Sindaco e ai singoli Assessori sui problemi della frazione e sul funzionamento dei servizi.
2. Il Presidente coordina e verifica gli interventi necessari all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di frazione, trasmettendole, fra l'altro all'Amministrazione comunale.

Art. 11- Il Segretario del Consiglio di frazione

1. Il Consiglio di frazione, nel corso della sua prima seduta procede all'elezione, al proprio interno, di un segretario, che provvede alla stesura dei verbali riassuntivi delle sedute del Consiglio, esplicitando le decisioni assunte e gli esiti delle votazioni.

Art. 12 - Diritto all'informazione

1. I membri del Consiglio di frazione hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende e dagli enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, le informazioni e copie degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. I Consiglieri stessi sono tenuti al segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente determinati dalla legge.

TITOLO III

Le funzioni

Art. 13- Funzioni del Consiglio di frazione

1. Il Consiglio di frazione, nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale:
 - ◆ svolge funzioni consultive, propositive, conoscitive, e di iniziativa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale;
 - ◆ esercita, funzioni di verifica sull'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Amministrazione Comunale interessanti le singole frazioni;
 - ◆ attua, altresì, iniziative di promozione e crescita della partecipazione, ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi.

Art. 14 - Funzioni consultive

1. Il Consiglio di frazione esprime parere sulle proposte di deliberazioni dell'Amministrazione comunale, concernenti:
 - a) l'utilizzo dei centri civici;
 - b) La promozione ed il sostegno delle libere forme associative;
 - c) La collaborazione alle attività promosse dalle associazioni, dagli organi della gestione sociale della scuola e dei servizi prescolari;
 - d) Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Comune;
 - e) Il programma triennale delle opere pubbliche ed i criteri generali di realizzazione dei servizi;
 - f) Gli strumenti di pianificazione urbanistica: piano regolatore generale e relativi piani attuativi; i progetti di realizzazione e ristrutturazione di opere pubbliche.

Art. 15 - Tempi e modi della consultazione

1. La consultazione di cui all'articolo precedente, avviene, di norma, prima dell'adozione del provvedimento finale, assegnando, a cura del responsabile dell'ufficio competente, tempi concordati con i Consigli di frazione.
2. Quando gli organi del Comune sono tenuti ad assumere le proprie deliberazioni entro termini fissati da leggi o da norme regolamentari, il limite di tempo riservato al Consiglio di frazione per esprimere il proprio parere non potrà superare di un terzo quello previsto dalle disposizioni sopra richiamate.
3. Il parere espresso dal Consiglio di frazione deve essere citato nei conseguenti atti deliberativi. Si prescinde dal parere quando questo non sia fornito entro il termine concordato.

Art. 16 - Funzioni propositive

1. Il Consiglio di frazione esercita funzioni propositive, con atti scritti, in merito a:
 - a) definizione dei programmi comunali di intervento per i servizi, dei programmi di manutenzione straordinaria e dei criteri per la manutenzione ordinaria;
 - b) realizzazione delle opere pubbliche, sulla base dei criteri e delle disponibilità finanziarie determinate dall'Amministrazione comunale;
 - c) criteri di assegnazione dei contributi da parte dell'Amministrazione comunale nei diversi settori;
 - d) funzionamento dei servizi comunali esistenti nell'ambito dei settori scolastico, parascolastico, ricreativo, sportivo, culturale, ecc...;
 - e) funzionamento dei centri civici.
2. Gli atti propositivi del Consiglio di frazione devono essere fatti pervenire al Sindaco. Sulla base delle proposte del Consiglio di frazione e di quartiere, i settori dell'Amministrazione comunale formulano piani di intervento, che verranno discussi con il Consiglio di frazione.

Art. 17 - Funzioni conoscitive e di iniziativa

1. Il Presidente ed il Consiglio di frazione possono presentare interrogazioni, mozioni e petizioni al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta ed alle Commissioni comunali.
2. Le interrogazioni, mozioni e petizioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo del Comune ed indirizzate all'organo cui sono rivolte.
3. Alle interrogazioni e petizioni deve essere fornito, di norma, un riscontro scritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. Le mozioni devono essere esaminate e discusse, di norma, entro 40 giorni dal ricevimento.

Art. 18 - Funzioni di verifica

1. Nelle materie di cui alle funzioni consultive, il Consiglio di frazione svolge attività di verifica in base alle informazioni e documentazioni inviate o richieste agli uffici, con l'eventuale collaborazione del personale del Comune, previo accordo con il Responsabile di settore competente.

Art. 19 - Consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio di frazione può promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la propria comunità.

Art. 20 - L'Assemblea di frazione

1. L'Assemblea è rivolta a tutti i cittadini della frazione o del quartiere e viene promossa dal Consiglio di frazione ogni volta che sia ritenuta necessaria, nelle forme e nei modi più opportuni, in relazione alle proprie competenze.
2. L'Assemblea può proporre e suggerire iniziative e modi di intervento che il Consiglio di frazione deve tenere in considerazione.
3. Il Consiglio di frazione, nel corso delle assemblee e nei modi che ritiene più opportuni, deve dare risposta alle domande e petizioni presentate dai cittadini sui problemi locali.

Art. 21 - Norma transitoria

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, verranno nominati i Consigli di frazione e rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso.
2. In sede di prima applicazione, il termine di 90 giorni di cui all'art. 7, 1° comma, decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.